ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 129 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 ("**TUF**") e degli artt. 129 e ss. del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato si rende noto quanto segue.

PREMESSA

In data 22 marzo 2011 la società Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni ("**Premafin**") e Unicredit S.p.A. ("**Unicredit**") hanno sottoscritto un accordo di investimento (l'"**Accordo**"), nell'ambito di una più ampia operazione di ricapitalizzazione del gruppo facente capo a Fondiaria-SAI S.p.A. ("**Fondiaria-SAI**").
Obiettivo dell'Accordo è quello di consentire a Premafin di procedere all'operazione di rafforzamento patrimoniale della propria controllata Fondiaria-SAI e alla Banca di acquisire una stabile partecipazione di minoranza qualificata con la possibilità di beneficiare di una valorizzazione del proprio investimento nel medio lungo periodo.

Più in dettaglio i punti qualificanti dell'Accordo sono di seguito riassunti:

1. qualora il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI deliberi, in esercizio della delega ricevuta dall'assemblea del 26 gennaio 2011, un aumento di capitale di Euro 450 milioni (l'"**Aumento Di Capitale FS**"), la Banca si è impegnata a sottoscrivere una quota in misura tale da detenere una partecipazione, post aumento, pari al 6,6% del capitale ordinario (la "**Partecipazione Banca**" e, complessivamente, l'"**Impegno Di Sottoscrizione**");
2. Premafin, si è impegnata a cedere alla Banca un numero di diritti di opzione tali da consentirle l'adempimento dell'Impegno di Sottoscrizione;
3. l'investimento complessivo della Banca sarà pari ad Euro 170 milioni così ripartito: (i) all'Impegno di Sottoscrizione, una quota necessaria a sottoscrivere la Partecipazione Banca al prezzo di emissione; e (ii) al corrispettivo per l'acquisto dei diritti da Premafin, una quota pari alla differenza tra Euro 170 milioni e l'Investimento per l'Impegno di Sottoscrizione;
4. Premafin destinerà il corrispettivo ricevuto per la cessione dei diritti alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale FS in misura tale da conservare una partecipazione diretta e indiretta almeno pari al 35% del capitale ordinario post aumento (di seguito il "**Pacchetto Premafin**");
5. qualora, alla data del 31 dicembre 2016, il valore del Pacchetto Premafin calcolato in base ai prezzi medi degli ultimi 6 mesi di borsa (il "**Valore a Termine**"), fosse superiore al valore del medesimo calcolato in base al Theoretical Ex-Rights Price dell'Aumento di Capitale (il "**Valore di Partenza**"), Premafin riconoscerà alla Banca un premio (il "**Premio**") pari al 12,5% della differenza tra Valore a Termine e Valore di Partenza, restando inteso che: (i) il prezzo per azione da utilizzare per il calcolo del Valore a Termine non potrà in ogni caso eccedere Euro 12; (ii) qualora il prezzo medio di mercato per azione utilizzato per il calcolo del Valore a Termine dovesse eccedere Euro 9,5, per la parte del Premio dovuta per la fascia di prezzo compresa tra € 9,5 e € 12, il Premio sarà pari al 10%. E' previsto che laddove, prima del 31 dicembre 2016, intervenga il realizzo di più del 10% del Pacchetto Premafin, il Premio, quanto alla quota oggetto di realizzo, sia (a) calcolato in base alle condizioni di effettivo realizzo, anziché in base al Valore a Termine, e (b) corrisposto a seguito del perfezionamento dell'operazione di realizzo.

L'Accordo prevede inoltre la proposta di apportare alcune modifiche al contratto di finanziamento sottoscritto tra Premafin, Unicredit e le altre banche finanziatrici in data 22 dicembre 2004, come successivamente integrato e modificato da ultimo in data 22 dicembre 2010 (il "**Contratto di Finanziamento**"), che richiedono, per il relativo perfezionamento, l'approvazione da parte delle banche finanziatrici.
L'Accordo è condizionato alla conferma, entro il 30 giugno 2011, da parte della Consob di assenza di obblighi di OPA su Fondiaria-SAI a fronte dell'esecuzione del medesimo e all'ottenimento, sempre entro la medesima data, dei necessari waiver ai sensi del Contratto di Finanziamento.
L'Accordo prevede infine che, alla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, Premafin e la Banca stipulino un accordo parasociale (il "**Patto**"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, che dovrà garantire il mantenimento dell'influenza dominante di Premafin ed il conferimento alla Banca di diritti e prerogative tipici del socio finanziario di minoranza, essendosi le Parti impegnate ad apportare al Patto medesimo, in sede di sottoscrizione, modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie al fine di raggiungere i predetti obiettivi in relazione all'assetto proprietario della Società.
Di seguito viene fornita una illustrazione del contenuto delle principali previsioni del Patto. Premafin non esercita attività di direzione e coordinamento e, pertanto, laddove le pattuizioni contenute nel Patto implichino comportamenti degli organi di Fondiaria-SAI, i relativi obblighi di Premafin devono intendersi come impegno a fare quanto in proprio potere nel rispetto dell'autonomia di Fondiaria-SAI.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Fondiaria-SAI S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Galilei 12, Codice Fiscale e P. IVA 00818570012, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 167.043.712.
Premafin esercita direttamente e indirettamente tramite la propria controllata Finadin S.p.A. una influenza dominante, ai sensi dell'art. 93 del TUF, su Fondiaria-SAI. Premafin non esercita attività di direzione e coordinamento su Fondiaria-SAI.

2. Azioni conferite nel Patto
Il Patto prevede che Premafin e la Banca conferiscano in sindacato, rispettivamente, il Pachetto Premafin e la Partecipazione Banca.

3. Principali previsioni del Patto
3.1Disposizioni relative alla corporate governance della Società
3.1.1 Consultazione preventiva
La Banca e Premafin si consulteranno prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria della Società, per discutere in buona fede, ove possibile, una comune linea di condotta.
3.1.2 Consiglio di Amministrazione
Le Parti faranno sì che, per l'intera durata del Patto, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di diciannove membri.
Ai sensi del Patto, la Banca e Premafin presenteranno congiuntamente e voteranno una lista di candidati nelle assemblee della Società aventi ad oggetto la nomina degli organi sociali. Al riguardo, la Banca avrà il diritto di designare tre componenti il consiglio di amministrazione, uno dei quali – la cui designazione dovrà avvenire previa consultazione con Premafin - dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina applicabile per le società quotate (l'"**Amministratore Indipendente**"). E' previsto che, in sede di sottoscrizione del Patto, la nomina degli amministratori designati dalla Banca avverrà per cooptazione. Gli altri candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione saranno designati da Premafin. Resta inteso che, laddove un componente del Consiglio di Amministrazione debba essere nominato dalla lista di minoranza in conformità alla normativa applicabile, le Parti faranno in modo che alla Banca sia in ogni caso assicurata la presenza nel Consiglio di Amministrazione dei tre componenti da essa designati.
Qualora per qualsiasi motivo venissero a cessare uno o più consiglieri designati dalla Banca e/o da Premafin, queste ultime faranno quanto in loro potere affinché al più presto, anche in via di cooptazione, il sostituto sia nominato su designazione della parte che aveva designato l'amministratore cessato.
3.1.3 Comitato esecutivo
Secondo quanto previsto nel Patto, le Parti faranno quanto in proprio potere affinché (i) i due amministratori a tal fine designati dalla Banca facciano parte del Comitato Esecutivo della Società che, salvo quanto previsto al successivo punto 3.2., manterrà le deleghe attualmente ad esso attribuite; (ii) l'Amministratore Indipendente designato dalla Banca faccia parte, con funzioni di Presidente, di ogni comitato per il quale la disciplina di legge o autoregolamentare applicabile preveda una componente indipendente.
3.1.4 Collegio Sindacale
Le Parti presenteranno congiuntamente e voteranno una lista comune di candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, con modalità tali che, laddove non sia presentata una lista di minoranza, la Banca abbia diritto di designare il Presidente del Collegio Sindacale.
3.2 Competenze dell'organo amministrativo
3.2.1 Materie non delegabili
Le Parti faranno quanto in proprio potere affinché le materie di seguito elencate – con esclusione di tutte le operazioni di ordinaria amministrazione poste in essere nell'ambito dell'operatività assicurativa e/o bancaria - restino di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società:

a) approvazione del business plan, del budget e loro modifiche e/o aggiornamenti (se del caso anche a livello consolidato);
b) qualsiasi operazione di acquisizione e alienazione di aziende, rami d'azienda o beni costituenti immobilizzazioni, ivi inclusi partecipazioni, il cui valore, per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate, sia superiore ad Euro 30 milioni;
c) qualsiasi operazione di acquisizione e alienazione di immobili il cui valore, per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate, sia superiore ad Euro 15 milioni;
d) assunzione di finanziamenti di importo superiore ad Euro 50 milioni per ciascuna operazione;
e) sottoscrizione di qualsiasi altro contratto e/o accordo (ivi compreso il rilascio di garanzie) che faccia assumere alla Società per ogni singola operazione o in ragione d'anno impegni di importo superiori ad Euro 35 milioni, fermo restando che quelli di importo superiore ad Euro 15 milioni saranno di competenza del Comitato Esecutivo (tali importi saranno calcolati per singola società);
f) qualsiasi operazione relativa alle società del gruppo che comporti il superamento delle medesime soglie di cui ai punti che precedono.

Il Patto prevede che i limiti di cui sopra troveranno applicazione anche qualora la singola operazione venisse perfezionata in un unico contesto da più società del gruppo facente capo alla Società, nel senso cioè che, ai fini di dette soglie, gli importi della singola operazione dovranno essere considerati complessivamente.
3.2.2 Aumenti di capitale ex art. 2441, comma quinto, cod.. civ.
Le Parti faranno in modo che le proposte all'Assemblea dei soci (ovvero decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione) relative a operazioni di aumento di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ., restino di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società e nessuna decisione in merito a tali materie sia assunta – salvo diverso accordo della Banca a seguito di consultazione – laddove i due amministratori, diversi dall'Amministratore Indipendente, designati dalla Banca, presenti alla riunione (ovvero l'unico amministratore presente essendo l'altro assente giustificato), abbiano espresso voto contrario.
3.2.3 Materie sottoposte ad approvazione di un comitato di amministratori indipendenti
Le Parti faranno quanto in proprio potere affinché le materie di seguito elencate restino di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società e nessuna decisione in merito a tali materie sia assunta – salvo diverso accordo della Banca a seguito di consultazione – senza (i) l'espresso parere favorevole, determinato a maggioranza, di un comitato di tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina applicabile per le società quotate, tra i quali l'Amministratore Indipendente e (ii) la previa acquisizione di una *fairness opinion* rilasciata da primaria banca d'affari di *standing* internazionale:

(a) proposte all'Assemblea dei soci (ovvero decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione) relative a operazioni – diverse da quelle di cui al paragrafo 3.2.2 che precede - che abbiano l'effetto di diluire la partecipazione della Banca nella Società, salvo che, per le caratteristiche dell'operazione, la diluizione dipenda dalla decisione della Banca;
(b) proposte all'Assemblea dei soci (ovvero decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione) relative a fusioni, trasformazioni, scissioni e liquidazione, nonché qualsiasi altra operazione straordinaria (ivi comprese acquisizioni, cessioni e altre operazioni che comportino modificazioni significative del perimetro di attività del gruppo della Società) relativa alla Società ed al gruppo ad essa facente capo, avente un valore superiore ad Euro 150 milioni per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate.

3.3 Disposizioni relative alla circolazione delle Azioni
3.3.1 Cessione Partecipazione Banca
La Banca potrà liberamente disporre della Partecipazione Banca. I diritti parasociali spettanti alla Banca ai sensi del Patto non saranno tuttavia in alcun modo trasferibili agli eventuali cessionari della Partecipazione Banca.
3.3.2 Diritto di Co-Vendita
Il Patto prevede che, nel caso in cui Premafin intenda trasferire a titolo oneroso ad un terzo acquirente, in tutto o in parte, le azioni della Società di sua proprietà, ed a condizione che detto trasferimento comporti, unitamente ad altri eventuali trasferimenti intervenuti in vigenza del Patto, una riduzione di almeno il 10% della Pacchetto Premafin, la Banca avrà la facoltà di richiedere a Premafin di trasferire un numero di azioni ordinarie della Società di proprietà della Banca proporzionale all'ammontare del Pacchetto Premafin oggetto della cessione, ad un prezzo per azione pari al prezzo che il terzo pagherà a Premafin per il Pacchetto Premafin, nonché alle medesime condizioni e termini pattuiti da quest'ultimo (il "**Diritto di Co-Vendita**").
Il Diritto di Co-Vendita non troverà applicazione in caso di trasferimenti, da parte di Premafin, in favore di persona fisica, giuridica o altro ente che controlla, è controllata da o è soggetta a, comune controllo con il primo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., a condizione che il soggetto cessionario assuma per iscritto tutti gli impegni e obblighi di Premafin di cui al Patto, e Premafin resti comunque obbligata in solido con il cessionario per il puntuale, completo ed esatto adempimento delle obbligazioni previste a suo carico dal Patto; Premafin ed il cessionario saranno considerati come una sola Parte ai sensi del Patto e Premafin si obbligherà a riacquistare la partecipazione ceduta in caso di cessazione del rapporto di controllo con il cessionario.

4. Durata
Il Patto avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, fermo restando che il medesimo cesserà immediatamente di avere efficacia laddove – prima della scadenza dei tre anni – la Partecipazione Banca divenisse inferiore al 4% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società.
Il Patto si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nel caso in cui nessuna delle Parti abbia comunicato all'altra Parte – con lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno quattro mesi prima rispetto alla Data di Scadenza - la propria intenzione di non rinnovare le disposizioni del Patto.

5. Deposito
Il testo del Patto è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Torino in data 25 marzo 2011.

26 marzo 2011